Supplemento ordinario n. 2 (Concorsi) alla “ Gazzetta Ufficiale „ n. 155 del 3 luglio 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 luglio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 15

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA MINISTERIALE 29 dicembre 1984.

Indizione e svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

AVVERTENZE

Al fine dell'utilizzo delle procedure d'automazione che saranno rese disponibili dal sistema informativo del Ministero presso i S.T.D. dei provveditorati agli studi ubicati nella stessa città sede della sovrintendenza scolastica, gli uffici scolastici provinciali dovranno attenersi alle istruzioni che saranno appositamente in tempo utile impartite dall'ufficio per l'informatica.

I S.T.D. dei citati provveditorati agli studi cureranno, d'intesa con le sovrintendenze scolastiche, la trasmissione al sistema dei dati contenuti nelle « schede personali » dei candidati, nonché di ogni altro elemento richiesto per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Per ragioni di ordine organizzativo le procedure d'automazione dovranno essere attuate indistintamente per tutti i concorsi da espletare.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA MINISTERIALE 29 dicembre 1984.

Indizione e svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Rilevata la necessità di impartire le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

Ordina:

Art. 1.

Indizione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Il sovrintendente scolastico per il Friuli-Venezia Giulia, l'intendente scolastico per le scuole di lingua tedesca e l'intendente scolastico per le scuole delle località ladine della provincia di Bolzano, per il territorio compreso nella circoscrizione del proprio ufficio, indiranno alla data del 12 febbraio 1985, concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, rispettivamente, in lingua slovena, in lingua tedesca e delle località ladine.

I concorsi sono indetti, con proprio decreto (schema di bando allegato *A*), da trasmettere alle competenti delegazioni della Corte dei conti per la registrazione, da ciascuno degli organi indicati nel precedente comma primo e si riferiscono alle cattedre di cui alle classi di concorso previste nella tabella A del decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive integrazioni (decreti ministeriali 16 novembre 1982, 15 febbraio 1983, 8 maggio 1984 e 28 dicembre 1984), in riferimento a tutti gli insegnamenti impartiti nelle relative scuole ed istituti, ad esclusione della classe di concorso CXV, per le cui cattedre sono previsti concorsi speciali ai sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

I concorsi sono indetti per l'accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica in lingua slovena, in lingua tedesca e delle località ladine per la copertura delle cattedre, che, entro il termine di due anni di validità delle graduatorie, si renderanno eventualmente disponibili negli anni scolastici 1986-1987 e 1987-1988, nonché ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Pertanto non sarà indicata nessuna cattedra nella fincatura « numero delle cattedre », di cui allo schema del bando (allegato *A*).

In quelle circoscrizioni territoriali e per quelle classi di concorso per le quali non dovesse verificarsi, nel sopracitato periodo, disponibilità di cattedre conferibili, i concorsi stessi avranno valore solo ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Tra le indicazioni dell'art. 1 dello schema di bando (allegato *A*), va precisato che la classe di concorso XXXV (educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado) è unica, ma la dotazione dei relativi posti è ripartita in « maschile » e « femminile »; la commissione giudicatrice, quindi, dovrà formulare due distinte graduatorie del concorso.

La classe di concorso LXII (lingue e civiltà straniere) è unica ma va indicata, nell'ambito di essa e sotto lo stesso numero, la specifica lingua straniera: Albanese; Francese; Inglese; Russo; Sloveno; Spagnolo; Tedesco; tuttavia trattasi di concorsi distinti, per i quali saranno nominate le relative specifiche commissioni.

Gli organi di cui al precedente primo comma provvederanno ad integrare il predetto schema di bando con l'indicazione delle classi di concorso di propria competenza, nonché ad apportare ad esso ed al relativo modello di domanda di ammissione — le necessarie ulteriori integrazioni e le eventuali, opportune specificazioni, anche ai fini della limitata partecipazione ai concorsi dei candidati non vedenti e delle particolari categorie ammesse ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.

Art. 2.

Svolgimento delle procedure concorsuali e nomine delle commissioni giudicatrici

Gli organi previsti dal precedente art. 1 curano le procedure per lo svolgimento degli esami e provvedono alla nomina delle commissioni esaminatrici secondo le disposizioni contenute nelle relative ordinanze ministeriali 2 settembre 1982 e 2 agosto 1984.

Art. 3.

Prove di esame

Le prove dei concorsi di cui all'art. 1 della presente ordinanza relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana sono sostenute nella predetta lingua di insegnamento.

Le prove scritte, per ciascuna classe di concorso, avranno luogo contemporaneamente a quelle stabilite per le altre regioni e gli argomenti saranno unici per tutte le sedi di esami.

Art. 4.

Norme finali e di rinvio

Per le scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica in lingua slovena e per quelle della provincia di Bolzano restano ferme le vigenti disposizioni speciali contenute in leggi statali e nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

L'unito schema di bando di concorso, con ogni suo allegato, costituisce parte integrante della presente ordinanza e per quanto non previsto si rinvia alle norme citate nelle premesse di detto schema, nonché alle disposizioni, ove compatibili, contenute nella ordinanza ministeriale 29 dicembre 1984, concernente l'indizione e svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Roma, addì 29 dicembre 1984

Il Ministro: FALCUCCI

ALLEGATI

ALLEGATO A

SCHEMA DI BANDO

per la indizione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

IL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO

O

L'INTENDENTE SCOLASTICO

Visto il regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86, con particolare riferimento all'art. 31;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive integrazioni (decreti ministeriali 16 novembre 1982, 15 febbraio 1983, 8 maggio 1984 e 28 dicembre 1984), con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono state determinate le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stati approvati i programmi per i concorsi a cattedre e a posti nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, e stabilite le relative prove di esame;

Visto il decreto 3 settembre 1982, con il quale il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stati approvati i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili e la relativa tabella;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 dicembre 1984, con la quale sono state impartite le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi a cattedre

Sono indetti i seguenti concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con lingua di insegnamento
(diversa da quella italiana), così ripartite, per le classi di concorso di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive integrazioni (DD.MM. 16 novembre 1982, 15 febbraio 1983, 8 maggio 1984 e 28 dicembre 1984) (Allegati 1 e 1 bis):

Classe di concorso — Numero	Classe di concorso — Denominazione	Numero delle cattedre
. . . . .	. . . .	—
. . . . .	. . . .	—
. . . . .	. . . .	—
. . . . .	. . . .	—

I concorsi sono indetti per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, con lingua di insegnamento . . . . (diversa da quella italiana) per la copertura delle cattedre che, entro il termine di due anni di validità delle graduatorie, si renderanno eventualmente disponibili negli anni scolastici 1986-1987 e 1987-1988, nonché ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Per quelle classi di concorso per le quali non dovesse verificarsi, nel sopracitato periodo, disponibilità di cattedre conferibili, i concorsi stessi avranno valore solo ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Ai concorsi possono partecipare:

gli aspiranti non abilitati, purché forniti del titolo di studio prescritto per l'ammissione. Essi possono partecipare al duplice fine dell'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ovvero ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

gli aspiranti già in possesso della prescritta abilitazione. Essi possono partecipare ai fini dell'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e per avvalersi, ai sensi dell'art. 2, ottavo comma della legge n. 270/82, del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame ovvero ai soli fini di avvalersi, ai sensi dell'art. 2, ottavo comma della legge n. 270/82, del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame.

Ai concorsi possono partecipare, altresì, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, limitatamente alle scuole dipendenti dall'autorità ecclesiastica e relativamente alle discipline per il cui insegnamento è richiesta la laurea in lettere o in filosofia, i laureati presso le Università pontificie in teologia, in filosofia o in altre discipline ecclesiastiche, indicate nella circolare ministeriale 2 ottobre 1971, prot. 3787 (in supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte prima, n. 9 del 26 febbraio 1976). Agli stessi fini i laureati in diritto canonico ed in *utroque iure* sono ammessi a partecipare al concorso per la classe XXV (discipline giuridiche ed economiche).

I candidati non vedenti possono partecipare ai concorsi soltanto per le seguenti classi: XXV, XXXVII, XLII, XLIII, LVIII, LIX, LXII, LXVII, LXVIII, LXX, LXXI, LXXIII, LXXIV, LXXXII.

I concorsi si svolgono in sede regionale/provinciale con procedure curate dal sovrintendente scolastico/intendente scolastico.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare ai concorsi, per esami e titoli, di cui al precedente art. 1 i candidati che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40, salvo i casi di non applicazione o di elevazione del limite mas-

simo di età previsti dalle norme vigenti. Ai sensi dell'art. 17 della legge 16 luglio 1984, n. 326, che richiama l'art. 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288, il limite massimo di età, oltre il quale non si è ammessi ai concorsi previsti dal presente bando, è fissato in 50 anni anziché in 40 o 45 anni, anche in caso di cumulo di benefici, per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe al normale limite di età. Al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento si prescinde dal limite di età;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare, mediante visita sanitaria di controllo, nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti; per i candidati non vedenti valgono le limitazioni previste nel precedente art. 1, comma quinto;

5) possesso del titolo di studio, indicato nell'allegato 1, colonna 2 ovvero nell'allegato 1-*bis* da parte degli aspiranti non abilitati che partecipano al concorso ai fini dell'accesso ai ruoli ed anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. In aggiunta ai titoli contemplati nell'All. 1 e nell'All. 1-*bis* sono validi anche quelli dichiarati equipollenti nei modi previsti dalle vigenti disposizioni salvo i casi in cui la equipollenza sia esclusa espressamente ai fini del conseguimento dell'abilitazione. Sono, altresì, validi i titoli di studio conseguiti all'estero da candidati che concorrono per l'accesso a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano nonché da candidati ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena, dichiarati equipollenti dal Ministro della Pubblica istruzione, rispettivamente, ai soli fini dell'insegnamento e ai soli fini dell'ammissione ai concorsi predetti, ai sensi degli articoli 69, comma quarto, e 70 comma terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per le classi di concorso per le quali l'ammissione (allegato 1, colonna 2) è prevista sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto dei titoli professionali medesimi in luogo del titolo di studio. In tal caso, l'accertamento dei titoli, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame;

6) possesso dell'abilitazione prescritta, da cui sono esonerati gli aspiranti indicati nel precedente n. 5). Nel caso in cui l'abilitazione sia stata conseguita a norma del pregresso ordinamento è ammesso — ma non sarà considerato come titolo valutabile ai sensi del decreto ministeriale 3 settembre 1982, con il quale sono stati approvati i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili e la relativa tabella — il titolo di studio da detto ordinamento prescritto.

Per le scuole e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica in lingua slovena e per quelli della provincia di Bolzano restano ferme le vigenti disposizioni speciali contenute in leggi statali e nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

Non possono partecipare ai concorsi:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) coloro che sono temporaneamente interdetti, per il periodo di durata dell'interdizione;

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale, i quali sono ammessi al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

f) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento o dell'esclusione temporanea, per tutta la sua durata.

Art. 3.

Domanda di ammissione e titoli

La domanda di ammissione, redatta, su carta legale, secondo il modello allegato (allegato 2) dovrà essere diretta al competente sovrintendente scolastico/intendente scolastico della circoscrizione territoriale nella quale l'aspirante ha scelto di concorrere.

La domanda, datata e sottoscritta dall'interessato con firma autenticata nei modi di legge (1) deve essere presentata in una sola regione per ciascuna classe di concorso; della domanda di ammissione fa parte integrante la «scheda personale» (allegato 3) che gli aspiranti devono compilare nella parte ad essi riservata; per la indicazione del codice meccanografico della classe di concorso sulla scheda personale, vedasi allegato 4. Coloro che, avendone i prescritti requisiti, intendono concorrere per più classi di concorso devono presentare distinte domande di ammissione corredate da altrettante schede personali.

In caso di difformità tra le dichiarazioni contenute nella domanda e quelle nella scheda si terrà conto di quelle contenute nella domanda; a tal fine il sovrintendente scolastico/intendente scolastico apporterà sulla scheda le opportune rettifiche o integrazioni.

I candidati residenti all'estero debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per le relazioni culturali.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:

A) Il cognome ed il nome; per le coniugate va indicato solo il cognome di nascita.

B) La data ed il luogo di nascita.

C) Il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime.

E) Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti.

F) Il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione, ai sensi del precedente art. 2, punti 5) e 6); devono essere, altresì, espressamente indicati i singoli esami superati, qualora questi siano prescritti per l'ammissione.

G) Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità.

H) Gli eventuali provvedimenti di interdizione scolastica ed il periodo di durata dell'interdizione stessa.

I) La posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini.

L) Di non aver prodotto altra domanda per la medesima classe di concorso in altra regione.

---

(1) La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco. Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'Ufficio presso cui prestano servizio. Per i candidati che si trovino all'estero la firma dovrà essere autenticata dalla competente autorità consolare. Per i candidati che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

A norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le dichiarazioni di cui sopra sostituiscono, fino alla presentazione della documentazione di rito, le relative certificazioni.

Coloro che, avendo superato l'età di 40 anni, chiedono l'ammissione al concorso in applicazione delle norme vigenti, debbono precisare a pena di esclusione, ed allegare alla domanda di partecipazione, i titoli in base ai quali hanno diritto alla non applicazione o alla elevazione del limite massimo di età.

Il candidato ha l'onere di indicare il proprio esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata, direttamente al sovrintendente scolastico/intendente scolastico della circoscrizione nella quale il candidato ha chiesto di concorrere. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non è ammessa:

1) la domanda che sia stata presentata oltre i termini stabiliti dal successivo articolo 4;

2) la domanda priva della firma del candidato.

Ai candidati, la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dei precedenti numeri 1) e 2), sarà fatta immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla domanda di ammissione devono essere uniti i titoli valutabili, eventuali documenti o certificazioni, nonché l'elenco dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli contenenti correzioni o abrasioni non convalidate non saranno presi in considerazione. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati, a qualsiasi fine, all'Amministrazione della pubblica istruzione o ad altra Amministrazione.

I candidati che partecipano a più concorsi possono presentare i propri titoli in allegato ad una sola domanda di concorso, alla quale dovranno peraltro fare espresso riferimento, solo se la partecipazione è richiesta per i concorsi della stessa regione.

I candidati non abilitati che partecipano al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dovranno allegare, altresì, alla domanda di ammissione la ricevuta del pagamento della tassa di L. 4.000, ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1132, articolo 3, versata sul conto corrente postale n. G U 1016 intestato all'ufficio registro tasse — concessioni governative — tasse scolastiche; i candidati che partecipano a più concorsi sono tenuti ad altrettanti distinti versamenti.

Art. 4.

Modalità e termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, dei titoli valutabili, di certificazioni, dei documenti attestanti diritto a preferenza e a riserva.

La domanda di ammissione, i titoli valutabili ed ogni eventuale documentazione debbono essere presentati entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avviso di affissione del bando all'albo della sovrintendenza scolastica/intendente scolastico.

Domanda, titoli valutabili e documenti devono essere spediti per plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure recapitati a mano; in quest'ultimo caso, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

Le domande, i titoli valutabili e i documenti, spediti a mezzo plico raccomandato, si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell'ufficio ricevente.

I titoli valutabili ed i documenti possono essere presentati anche separatamente dalla domanda di ammissione al concorso, purché entro il termine e con le modalità previste per la domanda stessa e con espressa indicazione della domanda e del concorso o dei concorsi cui si riferiscono.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, i candidati residenti all'estero, fermo restando l'obbligo di presentare entro il predetto termine di trenta giorni la domanda di ammissione, possono presentare i documenti ed i titoli valutabili nell'ulteriore termine di giorni trenta; detti titoli, tuttavia, debbono essere stati conseguiti entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione; la residenza in territorio di altro Stato dovrà essere comprovata mediante apposito documento allegato alla domanda di ammissione.

I titoli ed i documenti non presentati, o prodotti oltre i termini di scadenza, non saranno presi in alcuna considerazione, anche se indicati nella domanda o nell'elenco.

I documenti attestanti i titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto alla preferenza (allegata 5) nella graduatoria nel caso di parità di punti ovvero alla riserva di posti (allegato 6), qualora non siano stati allegati alla domanda di ammissione dovranno essere prodotti entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di chiusura delle prove orali di tutti i candidati. Detti titoli sono presi in considerazione anche se acquisiti dai candidati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione al concorso, ma entro il termine sopracitato. Ai fini di cui sopra, all'albo dell'ufficio scolastico che cura lo svolgimento del concorso dovrà essere affisso, almeno 10 giorni prima della conclusione di tutte le prove orali, apposito avviso che ha valore di notifica per tutti i candidati.

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive integrazioni e modificazioni e il diritto alle preferenze in caso di parità di punti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà documentato a cura degli interessati secondo le prescrizioni contenute nelle citate disposizioni; per quanto riguarda, in particolare, le categorie previste dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, numero 482, da attestazione di iscrizione negli elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'articolo 19 della stessa legge.

Art. 5.

Esclusione dal concorso - Decadenza - Regolarizzazione

Tutti i candidati sono ammessi ai concorsi con riserva.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, fino alla approvazione delle graduatorie, con decreto motivato, l'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti.

In particolare, sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato domanda:

a) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 o la cui domanda sia mancante di taluna delle dichiarazioni di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *F*), *I*) ed *L*) del precedente art. 3;

b) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità;

c) coloro che siano temporaneamente interdetti o inabilitati durante il periodo di durata dell'interdizione o dell'inabilitazione;

d) i dipendenti dello Stato o degli enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale, i quali sono ammessi al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

e) coloro che siano stati condannati per uno dei delitti che, ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, comportano la destituzione di diritto;

f) coloro che abbiano presentato più domande, per la stessa classe di concorso, in regioni diverse.

Ai fini del conseguimento dell'abilitazione restano fermi i casi di esclusione di cui al precedente comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*, fatta eccezione per la mancanza del possesso del requisito dell'età, da cui si prescinde ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'esclusione è disposta dal sovrintendente scolastico/intendente scolastico che cura lo svolgimento dei concorsi con decreto che dovrà essere comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà contenere l'indicazione della sua impugnabilità secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, o ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Negli stessi modi è comunicato al candidato che ha prodotto domanda di partecipazione ai concorsi sia al fine dell'accesso al ruolo del personale docente sia al fine di conseguire l'abilitazione, che, qualora sia riscontrata la mancanza del possesso del requisito dell'età di cui al n. 2) del precedente art. 2, la partecipazione al concorso si intende limitata al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento; analogamente sarà operato nei confronti del candidato che, già in possesso dell'abilitazione, ha prodotto domanda di partecipazione ai concorsi sia al fine dell'accesso al ruolo del personale docente sia per avvalersi dell'eventuale maggiore punteggio conseguito nelle prove di esame.

L'esclusione è effettuata sulla base della dichiarazione fatta dal candidato nella domanda di ammissione ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dall'autorità scolastica.

Qualora i motivi che determinano le esclusioni previste dal presente bando siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il sovrintendente scolastico/intendente scolastico disporrà, con apposito decreto, l'annullamento delle prove con conseguente esclusione dalla graduatoria di merito, dall'elenco degli abilitati e dall'elenco dei candidati i quali già in possesso della prescritta abilitazione hanno partecipato al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame (art. 2, ottavo comma, della legge n. 270/82).

Negli stessi modi sarà disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all'art. 3; del relativo provvedimento di decadenza sarà data integrale comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Decadono, altresì dal diritto alla preferenza o alla riserva coloro che non abbiano presentato i prescritti documenti nel termine fissato dall'art. 4, penultimo comma.

Non è disposta l'esclusione nei confronti dei candidati che nelle domande di partecipazione al concorso abbiano omesso una o più delle dichiarazioni prescritte a pena di esclusione qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati sotto la propria responsabilità dai candidati stessi nelle domande di partecipazione.

E' ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata in modo difforme da quello prescritto dalle norme vigenti in materia; in tal caso l'ufficio che cura lo svolgimento del concorso concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci per provvedere alla regolarizzazione: in mancanza dell'adempimento richiesto, si procederà all'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Non è motivo di esclusione la presentazione di una sola domanda per la partecipazione a più classi di concorso nella medesima regione; in tale ipotesi, il sovrintendente scolastico/intendente scolastico procederà a denunciare, ai sensi delle vigenti disposizioni (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre, n. 642, e decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955), al competente ufficio del registro le infrazioni alle leggi sul bollo commesse dal candidato per le domande aggiuntive di partecipazione contenute nell'unica domanda prodotta, informandone l'interessato.

Nel caso in cui il candidato che abbia chiesto di partecipare al concorso anche o al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento abbia omesso in tutto o in parte il versamento della tassa di concessione governativa prescritta per l'esame di abilitazione, il sovrintendente scolastico/intendente scolastico assegnerà al candidato il termine perentorio di giorni dieci per la regolarizzazione presso il competente ufficio del registro, in mancanza della quale nel termine fissato, procederà all'esclusione.

Nei modi sopra prescritti si procederà anche nei casi in cui le ipotesi previste nei precedenti commi si verifichino in concomitanza.

Art. 6.

Norme sui documenti

Le domande di partecipazione e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo: la regolarizzazione degli atti non conformi alle prescrizioni sul bollo deve essere effettuata, a cura del sovrintendente scolastico/intendente scolastico, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, numero 955.

I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale o in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non si terrà conto delle copie non autenticate.

Sono soggette alla legalizzazione — secondo le modalità indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — le firme sugli atti e sui documenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge medesima e precisamente:

a) le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio, da prodursi agli uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola, sono legalizzate dalla competente autorità scolastica provinciale;

b) le firme sugli atti e documenti formati all'estero, da autorità estere e da valere nello Stato, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Agli atti e documenti sopra indicati redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata

conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli affari esteri. Sono fatte salve le esenzioni dell'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

E' sempre in facoltà dell'Amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

Art. 7.
Commissione giudicatrice del concorso

La commissione giudicatrice, costituita a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dall'art. 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326, e secondo le istruzioni di cui alle relative ordinanze ministeriali 2 settembre 1982 e 2 agosto 1984, sarà nominata, a livello regionale/provinciale, per ciascuna classe di concorso — per la classe LXII, per ciascuna delle singole lingue straniere — con successivo decreto del sovrintendente scolastico/intendente scolastico, anche nei casi di sostituzione.

Art. 8.
Prove dei concorsi - Valutazione dei titoli

I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafiche-pratiche, grafico-pratiche o pratiche e di una prova orale e vertono sugli uniti programmi (allegato 7), preceduti da « avvertenze generali », anche per quanto riguarda la durata delle singole prove.

I candidati si intendono ammessi alle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche di esame in base alla presentazione delle domande.

Le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche avranno luogo contemporaneamente in tutte le regioni secondo un apposito calendario che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del giorno* 30 *aprile* 1985 (1). *Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.*

Gli argomenti delle singole prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione e sono unici per tutte le sedi di esame.

Le prove per i concorsi a posti di insegnamento di una disciplina da impartire in lingua diversa da quella italiana sono sostenute nella predetta lingua di insegnamento.

Alla determinazione delle prove pratiche provvede direttamente ogni singola commissione giudicatrice.

Il primo giorno delle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche ogni commissione giudicatrice provvederà al sorteggio della lettera che determinerà l'ordine della convocazione dei candidati per le prove orali e ad altro sorteggio della lettera che determinerà l'ordine della convocazione dei candidati per le prove pratiche se previste. L'esito dei sorteggi sarà oggetto di affissione all'albo della sovrintendenza scolastica/intendenza scolastica.

Quando fra i concorrenti vi siano non vedenti o invalidi che si trovino nell'impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I candidati che si trovino in tali condizioni devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione; devono, inoltre, inviare al sovrintendente scolastico/intendente scolastico una istanza specifica dieci giorni prima dell'inizio delle prove e presentarsi nel giorno antecedente alle prove stesse all'ufficio scolastico che cura lo svolgimento del concorso.

Dieci giorni prima del giorno fissato per l'espletamento delle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche le autorità scolastiche che curano lo svolgimento dei concorsi affiggeranno agli albi dei rispettivi uffici gli elenchi delle sedi di esami, con la loro esatta ubicazione e con la precisa indicazione della destinazione dei candidati distribuiti, in ordine alfabetico, tra le varie sedi. Copie di detti elenchi saranno inviate ai provveditorati agli studi della regione per l'immediata affissione ai rispettivi albi.

I candidati, muniti di uno dei documenti di identificazione, indicati al successivo art. 9, si presenteranno alle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione cominceranno alle ore 8, onde consentire di iniziare le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche alle ore 9,30. Tale ora deve essere la stessa per tutte le sedi.

Perde il diritto a sostenere le prove il concorrente che ad esse non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

I candidati ammessi alle prove pratiche e i candidati ammessi alle prove orali saranno singolarmente convocati per il giorno e l'ora fissati dalla commissione giudicatrice, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della prova orale o della prova pratica, se prevista. Nella lettera di convocazione per le prove pratiche è data anche comunicazione del voto riportato nelle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche; nella lettera di convocazione per le prove orali è data comunicazione anche del voto riportato nelle prove pratiche, ove previste.

Perde il diritto alla prova pratica o a quella orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno: nel caso che i candidati siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e, se si tratti di infermità, mediante certificato medico, potrà essere esaminata la possibilità di autorizzare, solo una volta, il rinvio delle prove pratiche e di quelle orali sempreché la commissione non abbia concluso, rispettivamente, tutte le prove pratiche o tutte quelle orali.

La domanda di rinvio va redatta su carta da bollo e indirizzata all'autorità scolastica che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali. Coloro che si trovino comunque in servizio dovranno far comprovare il motivo della domanda dal capo della scuola o dell'ufficio. Adeguati accertamenti si riserva l'amministrazione di effettuare nei confronti dei candidati che non prestino servizio. La domanda si intende proposta a rischio esclusivo del candidato ed è da considerare respinta in caso di mancata comunicazione di accoglimento.

Ogni giorno, al termine di ciascuna seduta dedicata alle prove pratiche ed a quelle orali, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove si svolgono gli esami.

Nel caso che la durata delle prove pratiche, prevista dai programmi di esame ovvero fissata dalle commissioni esaminatrici, sia superiore alle cinque ore, ogni seduta dedicata alle prove pratiche sarà costituita da due giorni, nel primo dei quali la commissione procederà allo svolgimento delle prove pratiche e nel secondo alla loro valutazione: in tal caso, l'elenco dei candidati esaminati, compilato e sottoscritto secondo le modalità sopra descritte, è affisso all'albo del locale dove si svolgono gli esami al termine della seduta.

(1) Il calendario delle prove è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 dal 3 luglio 1985.

Le prove pratiche per le classi di concorso XXII, XC, XCI, CXVIII e CXIX saranno effettuate contemporaneamente per tutti i candidati ad esse rispettivamente ammessi, a livello regionale, con le medesime modalità previste per la prova scritta; esse saranno svolte in unico giorno per le classi XC e XCI e saranno, invece, distribuite in due giorni consecutivi per le classi XXII, CXVIII e CXIX; pertanto, non potranno essere accolte eventuali domande di rinvio, indipendentemente dai motivi addotti, né, il giorno delle prove scritte, si provvederà all'apposito sorteggio della lettera per determinare l'ordine di convocazione dei candidati per le prove pratiche. La correzione degli elaborati delle singole prove pratiche avverrà con le medesime modalità previste per le prove scritte.

La commissione giudicatrice dei concorsi dispone di cento punti di cui quaranta punti per le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche e pratiche; quaranta punti per la prova orale e venti punti per i titoli. Superano le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche i candidati che abbiano riportato complessivamente una votazione non inferiore a punti ventotto su quaranta e non meno dei punti corrispondenti ai sei decimi in ciascuna delle singole prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche e pratiche.

A tal fine la commissione giudicatrice nella sua prima adunanza ripartisce il punteggio in quarantesimi, tra le singole prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche previste.

La ripartizione è subito resa nota mediante affissione all'albo del competente ufficio scolastico regionale/provinciale ed è riportata nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale.

Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno punti ventotto su quaranta.

I candidati che abbiano superato le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche e pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora essa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

Le commissioni giudicatrici procedono, soltano per i candidati che hanno superato le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche e la prova orale, alla valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti nell'annessa tabella (allegato 8). Tale valutazione non è effettuata nei confronti dei candidati che hanno partecipato al concorso al solo fine del conseguimento dell'abilitazione o al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame, ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della legge n. 270/82.

Art. 9.

Identificazione dei concorrenti

I concorrenti debbono presentarsi alle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche e a quella orale muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, debitamente aggiornato:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata) provvista della firma del concorrente, autenticata dal segretario comunale o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il concorrente è dipendente dello Stato;

3) passaporto;

4) carta d'identità;

5) tessera postale;

6) porto d'armi;

7) patente automobilistica;

8) libretto universitario.

Art. 10.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti - Elenco degli abilitati Elenco dei candidati già abilitati

La graduatoria di merito è compilata dalla commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria, a livello regionale/provinciale e per ciascuna classe di concorso — per la classe di concorso LXII, per ciascuna delle singole lingue straniere — sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche e pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Per la classe di concorso XXXV (educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado) la commissione esaminatrice formulerà, in relazione ai posti ripartiti in maschili e femminili, due distinte graduatorie di merito.

Nella graduatoria di merito devono essere indicati, per ciascun concorrente, il voto assegnato alle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche, il voto assegnato alla prova orale, i punti attribuiti per i titoli ed il totale dei punti.

Devono, altresì, essere indicati gli eventuali titoli di preferenza e il diritto alla riserva dei posti, con l'indicazione, rispettivamente, dei codici meccanografici di cui agli allegati citati 5 e 6.

Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria conserva validità per due anni, dalla sua approvazione, ai fini della copertura dei posti che, entro tale termine, si renderanno eventualmente disponibili, nella regione, negli anni scolastici 1986-1987 e 1987-1988. Per quelle classi di concorso per le quali non dovesse verificarsi, nel sopracitato periodo, disponibilità di cattedre conferibili, i concorsi stessi avranno valore solo ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

I candidati che abbiano partecipato al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione e che abbiano riportato, rispettivamente, nelle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche e pratiche e nelle prove orali una votazione non inferiore a punti ventotto su quaranta, vengono inclusi, in ordine alfabetico, in apposito elenco, compilato dalla medesima commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria.

I candidati, i quali, già in possesso della prescritta abilitazione, abbiano partecipato al concorso al solo fine di avvalersi del migliore punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame, sono inclusi in apposito elenco, ugualmente compilato dalla commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria.

Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile, in relazione al numero dei posti che entro i due anni, a decorrere dalla sua approvazione, di validità della graduatoria di merito, risultino eventualmente disponibili nella regione, negli anni scolastici 1986-1987 e 1987-1988.

Ai fini della nomina, si osservano le riserve dei posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive integrazioni e

modificazioni con le modalità e i limiti della medesima stabiliti (art. 15, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417).

Coloro che sono in possesso dei requisiti della legge n. 482/68, qualora abbiano conseguito un punteggio tale da conseguire la nomina, devono essere compresi nella quota di riserva dei posti prevista; analogamente sarà operato per le altre categorie di riservatari sotto descritte.

Il 2% dei posti messi a concorso - e comunque non meno di due posti - è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali (art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Il 10% dei posti, dedotte le aliquote sopra precisate, è riservata agli insegnanti dei ruoli ordinari delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo grado e di secondo grado, limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneità o di abilitazione (art. 5 della legge 3 agosto 1957, n. 744, modificato dall'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831).

Nel caso che il numero dei posti da riservare alle particolari categorie di candidati risulti superiore, complessivamente, alla metà dei posti conferibili, esso sarà ridotto a tale metà e il numero parziale dei posti alle varie categorie di riservatari sarà ridotto proporzionalmente.

Art. 11.

Approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito degli elenchi degli abilitati e degli elenchi dei candidati già abilitati - Certificazione dell'esito dei concorsi, delle prove di esame e delle abilitazioni.

Le graduatorie di merito, gli elenchi degli abilitati e gli elenchi dei candidati, i quali, già in possesso della abilitazione, abbiano partecipato al concorso al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame, sono depositati per dieci giorni nella sede dell'ufficio scolastico che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali; del deposito è dato avviso mediante l'affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare reclamo scritto esclusivamente per errori materiali o omissioni al sovrintendente scolastico/intendente scolastico, il quale, esaminati i reclami, può rettificare, anche d'ufficio, le graduatorie, senza dare risposta agli interessati.

Quindi la medesima autorità scolastica, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti iscritti nelle graduatorie, dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, approva con propri decreti le graduatorie di merito; con i medesimi provvedimenti sono approvati gli elenchi di cui al precedente primo comma.

I provvedimenti hanno carattere definitivo.

Ad avvenuta registrazione da parte delle competenti delegazioni regionali della Corte dei conti, le graduatorie e gli elenchi saranno pubblicati mediante affissione all'albo dell'ufficio scolastico che ha curato lo svolgimento del concorso e di tale affissione sarà dato contemporaneo avviso ai provveditori agli studi della regione. Dalla data di affissione decorre il termine per eventuali impugnative.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti prima che siano decorsi i termini per l'impugnativa, a meno che i candidati stessi non rinuncino, con espressa dichiarazione in carta legale, ad ogni eccezione in ordine allo svolgimento dei concorsi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati circa l'esito dei concorsi, i candidati dovranno inviare al sovrintendente scolastico/intendente scolastico che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali apposita domanda in carta legale, allegando tante marche da bollo quante sono le copie dei certificati richiesti.

Con analoghe modalità saranno richiesti i certificati di esito delle prove d'esame da parte dei candidati i quali, già in possesso dell'abilitazione, abbiano partecipato al concorso al solo fine di avvalersi, ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame.

I candidati che, provvisti di laurea o diploma conseguito presso università o istituti superiori, chiedono, avendo partecipato al concorso anche o al solo fine del conseguimento della abilitazione, la certificazione dell'abilitazione conseguita, dovranno produrre domanda in carta legale, allegando tante marche da bollo quanti sono i certificati richiesti nonché la ricevuta della tassa, versata «una tantum» e nell'importo fissato dai competenti organi, a favore dell'opera universitaria ovvero della regione nel cui ambito territoriale rientra l'università o l'istituto superiore presso cui è stata conseguita la laurea o il diploma; i candidati che hanno partecipato ai medesimi fini a più concorsi sono tenuti ad altrettanti distinti versamenti.

Il sovrintendente scolastico/intendente scolastico provvederà al rilascio di tutte le predette certificazioni solo ad avvenuta registrazione delle graduatorie e degli elenchi da parte delle competenti delegazioni regionali della Corte dei conti.

Ai candidati collocati utilmente nelle graduatorie di merito saranno richiesti, a cura delle autorità scolastiche competenti, tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti di ammissione ai concorsi.

Art. 12.

Ricorsi

Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso o l'esclusione dal concorso stesso per mancanza dei requisiti prescritti è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale di prima istanza al tribunale amministrativo regionale ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere trasmesso al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione IV - con la formulazione delle proprie deduzioni e corredata da tutti gli elementi utili per la decisione e con la prova dell'avvenuta notificazione ai controinteressati.

La medesima autorità scolastica, qualora il ricorrente non abbia provveduto alla notificazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, cura la comunicazione del ricorso, nelle forme di rito, per conto del Ministero, agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dal concorso, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria di merito, nell'elenco degli abilitati e nell'elenco dei candidati, i quali, già in possesso della prescritta abilitazione, hanno partecipato al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame (art. 2, ottavo comma della legge n. 270/82).

Avverso la graduatoria di merito, l'elenco degli abilitati e l'elenco dei candidati, che, già in possesso della prescritta abilitazione, hanno partecipato al solo fine di avvalersi del miglior

punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame (art. 2, ottavo comma della legge n. 270/82) approvati, con decreto, dal sovrintendente scolastico/intendente scolastico è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 13.

Norme per particolari categorie

I candidati che presentino domanda di ammissione ai concorsi ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per le classi XLIII, LXV, LXVII, LXVIII, LXX, LXXI, LXXIII, LXXIV, possono chiedere di essere esonerati dalle prove di esame per le discipline per le quali abbiano già conseguito l'abilitazione ai sensi dell'ordinamento precedente; in tal caso alla domanda dovrà sempre essere allegata la certificazione attestante la conseguita abilitazione.

Le prove scritte o pratiche si intendono superate dai candidati che abbiano riportato, complessivamente, una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova.

La votazione, assegnata secondo i criteri stabiliti ai sensi del precedente art. 8, verrà sempre rapportata in quarantesimi per la prova o le prove effettivamente sostenute.

La prova orale si intende superata quando sia stato conseguito un punteggio non inferiore a ventotto quarantesimi.

Le abilitazioni in tal modo conseguite sono limitate alle discipline relative alle prove sostenute.

Art. 14.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate in premessa.

Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato mediante affissione all'albo della sovrintendenza scolastica/intendenza scolastica. Di tale affissione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Luogo e data . . . .

Il sovrintendente scolastico
o
L'intendente scolastico
. . . .

Per gli allegati allo schema di bando n. 1 (classi di concorso e titoli di ammissione), n. 1-*bis* (titoli di ammissione previsti dal pregresso ordinamento), n. 7 (programmi e prove di esami) e n. 8 (tabella titoli valutabili), si fa rinvio come segue:

a) per l'allegato n. 1 e n. 1-*bis*, il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (nuove classi di concorso e titoli di ammissione) è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982, e integrazioni a detto decreto sono state apportate con i decreti ministeriali 16 novembre 1982 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1982), 15 febbraio 1983 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983), 8 maggio 1984 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 19 maggio 1984) e 28 dicembre 1984 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1985).

b) per l'allegato n. 7, il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (programmi e prove di esame) è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982;

c) per l'allegato n. 8 (tabella dei titoli valutabili nei concorsi), il decreto ministeriale 3 settembre 1982 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 21 settembre 1982.

ALLEGATO 2

Modello di domanda di ammissione
(in carta legale)

Al sovrintendente/intendente scolastico di . . . .

.l. sottoscritt. (1) . . . .
nat. il . . . . . a . . . . . (provincia . . . . . .) chiede di essere ammess. al concorso ordinario, per esami e titoli, indetto con decreto del sovrintendente/intendente scolastico del (2) . . . .
in data 12 febbraio 1985, per la classe (3) . . . . . .
nella regione (4) . . . .

Fa presente, in particolare, che intende partecipare (5):

1) per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica - per le cattedre eventualmente disponibili in codesta regione negli anni scolastici 1986-87 e 1987-88 - nonchè ai fini di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame (6), essendo già in possesso della prescritta abilitazione per l'insegnamento di (7) . . . . . .
. . conseguita con esame indetto con (8) . . . . . .

(*oppure*)

2) per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica - per le cattedre eventualmente disponibili in codesta regione negli anni scolastici 1986/87 e 1987/88 - nonchè ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

(*oppure*)

3) al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (9);

(*oppure*)

4) al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame (6), essendo già in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento di (7) . . . . .
conseguita con esame indetto con (8) . . . .

.l. sottoscritt., a tal fine, dichiara:

a) di essere cittadin. italian.;

b) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di . .
. . . .;

(*ovvero eventualmente*)
di essere non iscritt. nelle liste elettorali per il seguente motivo
. . . .;

(*ovvero eventualmente*)
di essere stat. cancellat. dalle liste elettorali a causa di . .
. . . .;

c) di aver riportato le seguenti condanne penali (10)

e/o

di avere i seguenti carichi penali pendenti (10) ,

d) di essere in possesso di (11)
conseguito il (12) presso (13)
e di aver sostenuto i seguenti esami prescritti per l'ammissione (14)

e) di essere in possesso dell'abilitazione (15) per l'insegnamento di (7) conseguita con esame indetto con (8) ,

f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (16) ,

g) di aver prestato i servizi appresso indicati alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni (17)

,

h) di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica (18) (se temporanea) per il periodo da
a ,

i) di non aver prodotto analoga domanda per la medesima classe di concorso in altra regione (4).

A) *Solo per i candidati che concorrono ai fini dell'accesso ai ruoli beneficiando dell'elevazione o della non applicazione del limite massimo di età*:

.l. sottoscritt. ha diritto a partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età in quanto
ovvero beneficia dell'elevazione del limite massimo di età in base ai seguenti titoli, che si allegano:

B) *Solo per i candidati che concorrono per l'accesso ai ruoli e sono già in possesso di titoli che danno diritto a preferenza in caso di parità di punteggio ovvero a riserva di posti*:

.l. sottoscritt. dichiara di aver diritto alla riserva di posti e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio, in base ai seguenti titoli (19)

C) *Solo per i candidati che abbiano la residenza all'estero*:

.l. sottoscritt., avendo la residenza all'estero, si riserva di presentare i titoli valutabili entro il trentesimo giorno dal termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione.

A tal fine allega il certificato attestante la residenza all'estero.

Si allegano:

1) ricevuta del versamento della tassa di ammissione di L. 4.000 sul conto corrente postale n. G.U. 1016 intestato all'ufficio registro - tasse concessioni governative - tasse scolastiche (20);

2) scheda personale;

3) (21);

4) (22);

5) (22);

6) (22);

7) elenco dei documenti e titoli allegati (23).

Data,

Firma (24)

Indirizzo o recapito (25)

(1) Cognome e nome; le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

(2) Indicare l'autorità scolastica che ha indetto il concorso.

(3) Indicare la denominazione e il numero romano della classe di concorso, come da elencazione contenuta nell'art. 1 del bando.

(4) Indicare la regione nella quale si intende concorrere. Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del bando la domanda può essere presentata in una sola regione per ciascuna classe di concorso, pena l'esclusione dal concorso prevista dall'art. 5, comma terzo, lettera *f*).

(5) *Specificare il fine della partecipazione al concorso, indicando quello previsto sub* 1) *oppure quello previsto sub* 2) *oppure quello previsto sub* 3) *oppure quello previsto sub* 4).

(6) Ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, i candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle prove di esame per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

(7) Indicare con precisione il numero e la denominazione della abilitazione.

(8) Decreto o ordinanza ministeriale indicati nell'allegato 2-*bis*.

(9) Indicare, eventualmente, il caso o i casi (riguardanti il concorrente), espressamente previsti dal bando, citandone i relativi articoli.

(10) La dichiarazione in questione deve essere rilasciata soltanto dai candidati che, alla data di presentazione della domanda, abbiano subìto condanne penali o siano sottoposti a procedimenti penali. In tal caso, indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Devono essere indicate anche le condanne per le quali sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(11) Titolo di studio corrispondente alla classe di concorso cui il candidato intende partecipare, riportato nell'allegato 1 colonna 2, ovvero nell'allegato 1-*bis*.

(12) Data del conseguimento.

(13) Università o altro istituto, indicandone la sede.

(14) Indicare con precisione i singoli esami superati, qualora essi siano prescritti per l'ammissione: vedansi, in particolare, le note riportate nell'allegato 1 e nell'allegato 1-*bis*.

(15) La dichiarazione deve essere effettuata solo dai candidati già in possesso di abilitazione.

(16) Solo per i concorrenti di sesso maschile.

(17) Indicare anche gli eventuali servizi scolastici (di ruolo e non di ruolo) e le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di impiego a meno che si tratti di normale cessazione del rapporto per termine di incarico o supplenza nella scuola.

(18) Vale soltanto per i candidati che abbiano subìto il provvedimento della interdizione scolastica.

(19) Vedansi, rispettivamente, gli allegati 6 e 5 del bando.

(20) Il versamento deve essere effettuato dai candidati che partecipano al concorso anche o al solo fine del conseguimento della abilitazione.

(21) Eventuali altri documenti o certificazioni o titoli espressamente previsti dal bando in relazione a particolari posizioni personali.

(22) Titoli valutabili in base alla tabella di cui all'allegato 8 del bando.

(23) L'elenco va compilato in duplice copia

(24) La firma deve essere autenticata nei modi di legge.

(25) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni dell'indirizzo o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

ALLEGATO 2-*bis*

ELENCO

dei decreti e ordinanze ministeriali con i quali, dal 1930 in poi, sono stati indetti concorsi-esami di Stato ed esami per il solo conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Decreto ministeriale 10 maggio 1930;

Decreto ministeriale 14 marzo 1931;

Decreto ministeriale 30 marzo 1931;

Decreto ministeriale 31 dicembre 1931;

Decreto ministeriale 2 febbraio 1932;

Decreto ministeriale 18 dicembre 1932;

Decreto ministeriale 23 dicembre 1932;

Decreto ministeriale 15 dicembre 1933;

Decreto ministeriale 18 gennaio 1935;

Decreto ministeriale 4 aprile 1936;

Decreto ministeriale 15 gennaio 1937;

Decreto ministeriale 25 ottobre 1937;

Decreto ministeriale 24 marzo 1938;

Decerto ministeriale 20 ottobre 1938;

Decreto ministeriale 27 ottobre 1939;

Decreto ministeriale 26 febbraio 1940;

Decreto ministeriale 22 aprile 1941;

Decreto ministeriale 18 novembre 1941;

Decreto ministeriale 28 dicembre 1942;

Decreto ministeriale 19 luglio 1944;

Decreto ministeriale 4 luglio 1947 (ordinari e riservati ai reduci);

Decreto ministeriale 28 luglio 1948;

Decreto ministeriale 27 aprile 1951 (ordinari e riservati al personale statale di ruolo);

Decreto ministeriale 22 maggio 1953;

Decreto ministeriale 30 dicembre 1955;

Decreto ministeriale 26 agosto 1957;

Ordinanza ministeriale 15 marzo 1958 (abilitazioni didattiche);

Decreto ministeriale 1° agosto 1958 (abilitazioni decentrate, prima sessione);

Decreto ministeriale 15 dicembre 1959 (abilitazioni decentrate, seconda sessione);

Decreto ministeriale 5 gennaio 1960 (5223 cattedre);

Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (6476 cattedre di materie letterarie);

Decreto ministeriale 15 dicembre 1960 (abilitazioni decentrate, terza sessione);

Decreto ministeriale 15 dicembre 1961 (abilitazioni decentrate, quarta sessione);

Decreto ministeriale 15 dicembre 1962 (abilitazioni decentrate, quinta sessione);

Decreto ministeriale 2 aprile 1963 (1065 cattedre);

Decreto ministeriale 11 maggio 1963 (15 cattedre di materie giuridiche);

Decreto ministeriale 15 dicembre 1963 (abilitazioni decentrate, sesta sessione);

Ordinanza ministeriale 20 dicembre 1963 (abilitazione didattica educazione fisica);

Decreto ministeriale 20 giugno 1964 (1374 cattedre);

Decreto ministeriale 15 agosto 1964 (abilitazioni decentrate, settima sessione);

Decreto ministeriale 15 maggio 1965 (3102 cattedre);

Decreto ministeriale 10 agosto 1965 (abilitazioni decentrate, ottava sessione);

Decreto ministeriale 15 maggio 1966 (6505 cattedre);

Decreto ministeriale 10 agosto 1966 (abilitazioni decentrate, nona sessione);

Decreto ministeriale 15 maggio 1967 (4894 cattedre);

Decreto ministeriale 10 agosto 1967 (abilitazioni decentrate, decima sessione);

Ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 (abilitazioni riservate);

Decreto ministeriale 15 maggio 1968 (1399 cattedre);

Ordinanza ministeriale 15 agosto 1968 (abilitazioni decentrate, undicesima sessione);

Decreto ministeriale 30 giugno 1969 (4052 cattedre);

Ordinanza ministeriale 20 dicembre 1969 (abilitazioni decentrate, dodicesima sessione);

Decreto ministeriale 30 giugno 1970 (2349 cattedre);

Decreto ministeriale 30 giugno 1971 (11336 cattedre);

Ordinanza ministeriale 6 maggio 1972 (corsi speciali di abilitazione);

Decreto ministeriale 5 maggio 1973 (23317 cattedre);

Ordinanza ministeriale 30 settembre 1974, (corsi speciali di abilitazione per insegnanti di educazione fisica);

Ordinanza ministeriale 2 ottobre 1974 (corsi speciali di abilitazione);

Decreto ministeriale 27 dicembre 1974 (corsi ordinari di abilitazione);

Decreto ministeriale 31 dicembre 1975 (corsi speciali di abilitazione riservati agli insegnanti in servizio all'estero).

Ordinanze ministeriali 2 settembre 1982 (sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento: articoli 35 e 76 legge 20 maggio 1982);

Decreto ministeriale 4 settembre 1982 (concorsi ordinari a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento);

Ordinanza ministeriale 4 settembre 1982 (concorsi ordinari a cattedre e posti nella scuola media e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento);

Ordinanza ministeriale 4 settembre 1982 (concorsi ordinari a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento).

ALLEGATO 3

CONCORSO SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

Indetto con decreto . . . . del 12 febbraio 1985

Spazio riservato all'ufficio

SCHEDA PERSONALE

Sezione I (da compilare a cura del candidato)

CLASSE DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Descrizione in chiaro

Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita

Giorno Mese Anno

Provincia di nascita (1)

Sigla

Sesso

Maschile M Femminile F

Il candidato è già in possesso di abilitazione valida per la stessa classe di concorso SI NO

(Barrare con una crocetta)

Sezione II (riservata all'ufficio)

CLASSE DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Descrizione in chiaro

Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita

Giorno Mese Anno

Provincia di nascita (1)

Sigla

Sesso

Maschile M Femminile F

Il candidato è già in possesso di abilitazione valida per la stessa classe di concorso SI NO

(Barrare con una crocetta)

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).

ALLEGATO 4

CLASSI DI CONCORSO
DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO E ARTISTICA

Codice		Descrizione in chiaro
A001	I	Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
A002	II	Arte del disegno animato
A003	III	Arte del tessuto
A004	IV	Arte del vetro
A005	V	Arte della ceramica
A006	VI	Arte della fotografia
A007	VII	Arte della grafica pubblicitaria
A008	VIII	Arte della scenotecnica
A009	IX	Arte mineraria
A010	X	Arti dei metalli e dell'oreficeria
A011	XI	Arti della grafica e dell'incisione
A012	XII	Arti della moda e del costume
A013	XIII	Arti della rilegatoria e del restauro del libro
A014	XIV	Arti della stampa
A015	XV	Chimica
A016	XVI	Chimica agraria
A017	XVII	Chimica industriale
A018	XVIII	Circolazione aerea e telecomunicazioni aeronautiche
A019	XIX	Costruzioni navali e teoria della nave
A020	XX	Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
A022	XXII	Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina
A023	XXIII	Discipline e tecniche commerciali e aziendali
A024	XXIV	Discipline geometriche, architettoniche e arredamento
A025	XXV	Discipline giuridiche ed economiche
A026	XXVI	Discipline pittoriche
A027	XXVII	Discipline plastiche
A028	XXVIII	Disegno tecnico
A029	XXIX	Disegno tecnico ed artistico
A030	XXX	Disegno e modellazione odontotecnica
A031	XXXI	Disegno e stile dei caratteri
A032	XXXII	Disegno e storia dell'arte
A033	XXXIII	Economia delle comunità
A235	XXXV	Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado (femminile)
A335	XXXV	Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado (maschile)
A037	XXXVII	Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado
A040	XL	Elettronica
A041	XLI	Elettrotecnica
A042	XLII	Filosofia e scienze dell'educazione
A043	XLIII	Filosofia, scienze dell'educazione e storia
A044	XLIV	Fisica
A045	XLV	Fisica, impianti nucleari e tecnologie relative
A046	XLVI	Geografia
A047	XLVII	Igiene, anatomia, fisiologia e patologia
A048	XLVIII	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia dell'apparato masticatorio
A049	XLIX	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnica radiologica
A050	L	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia oculistica
A051	LI	Igiene mentale e psichiatria infantile
A052	LII	Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche
A053	LIII	Informatica gestionale
A054	LIV	Informatica industriale
A058	LVIII	Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua di insegnamento slovena
A059	LIX	Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in lingua tedesca
A061	LXI	Linguaggio per la cinematografia e la televisione
A262	LXII	Lingua e civiltà straniera (francese)
A362	LXII	Lingua e civiltà straniera (inglese)
A462	LXII	Lingua e civiltà straniera (spagnolo)
A562	LXII	Lingua e civiltà straniera (tedesco)
A662	LXII	Lingua e civiltà straniera (russo)
A762	LXII	Lingua e civiltà straniera (albanese)
A862	LXII	Lingua e civiltà straniera (sloveno)
A063	LXIII	Matematica
A064	LXIV	Matematica applicata
A065	LXV	Matematica e fisica
A066	LXI	Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado
A067	LXVII	Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua di insegnamento slovena
A068	LXVIII	Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
A069	LXIX	Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali
A070	LXX	Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali con lingua di insegnamento slovena

Codice		Descrizione in chiaro
A071	LXXI	Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
A072	LXXII	Materie letterarie latino e greco nel licco classico
A073	LXXIII	Materie letterarie, latino e greco nei licei classici con lingua di insegnamento slovena
A074	LXXIV	Materie letetrarie, latino e greco nei licei classici in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
A075	LXXV	Meccanica, macchine e disegno
A076	LXXVI	Meccanica, macchine, termotecnica, impianti termotecnici e disegno
A077	LXXVII	Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno
A078	LXXVIII	Mineralogia e geologia
A079	LXXIX	Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale
A080	LXXX	Navigazione aerea e metereologia aeronautica
A081	LXXXI	Navigazione, arte ed elementi di costruzioni navali
A082	LXXXII	Psicologia sociale e pubbliche relazioni
A083	LXXXIII	Scienza dell'alimentazione
A084	LXXXIV	Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale
A086	LXXXVI	Scienze naturali, chimica e geografia
A087	LXXXVII	Scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia
A089	LXXXIX	Stenografia
A090	XC	Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua di insegnamento slovena
A091	XCI	Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca nelle località ladine
A092	XCII	Storia dell'arte
A093	XCIII	Tecnica della registrazione del suono
A094	XCIV	Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva
A095	XCV	Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva
A096	XCVI	Tecnica fotografica
A097	XCVII	Tecniche turistiche e alberghiere
A098	XCVIII	Tecnologia ceramica
A099	XCIX	Tecnologia delle arti applicate
A100	C	Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva
A101	CI	Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole
A102	CII	Tecnologia meccanica
A103	CIII	Tecnologia meccanica dell'orologeria
A104	CIV	Tecnologia meccanica, impianti di materie plastiche e disegno
A105	CV	Tecnologia meccanica, impianti industriali e disegno
A106	CVI	Tecnologia meccanica, impianti metallurgici e disegno
A107	CVII	Tecnologia odontotecnica
A108	CVIII	Tecnologia per le arti grafiche e della stampa
A109	CIX	Tecnologia radiologica
A110	CX	Tecnologia tessile e magliera
A111	CXI	Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in lingua italiana della provincia di Bolzano
A114	CXIV	Topografia e disegno topografico, costruzioni rurali, meccanica agraria e relative esercitazioni
A116	CXVI	Zootecnica e scienza della produzione animale
A117	CXVII	Stenografia e dattilografia
A118	CXVIII	Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua di insegnamento slovena
A119	CXIX	Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca nelle località ladine

---

ALLEGATO 5

PREFERENZE

Codice	Descrizione
A	Insignito di medaglia al valor militare
B	Mutilato o invalido di guerra ex combattente
C	Mutilato o invalido per fatto di guerra
D	Profugo o rimpatriato
E	Mutilato o invalido per servizio
F	Mutilato o invalido del lavoro
G	Orfano di guerra
H	Orfano di caduto per fatto di guerra
I	Orfano di caduto per servizio
J	Orfano di caduto sul lavoro
K	Ferito in combattimento
L	Insignito di croce di guerra o altra attestazione di merito di guerra o capo famiglia numerosa
M	Figlio di mutilato o di invalido di guerra ex combattente
N	Figlio di mutilato o di invalido per fatto di guerra
P	Figlio di mutilato o invalido per servizio
Q	Figlio di mutilato o di invalido del lavoro

Codice	Descrizione
R	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto di guerra
S	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto per fatto di guerra
T	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto per servizio
U	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro
V	Ha prestato servizio militare come combattente
W	Ha prestato servizio per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione (*)
X	Coniugato con riguardo al numero dei figli
Y	Invalido o mutilato civile
1	Ha prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato

— A parità di titoli, la preferenza è determinata: *a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli; *b*) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato; *c*) dall'età.

(*) Ivi compreso il docente il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico.

ALLEGATO 6

RISERVE

Codice	Descrizione in chiaro
P	Vedova/o e figli di vittime del dovere o azioni terroristiche
A	Invalido di guerra
B	Invalido civile di guerra o profugo
C	Invalido per servizio
D	Invalido del lavoro
E	Orfano o vedova di guerra, per servizio, per lavoro
G	Art. 61 legge 270/82
H	Invalido civile
I	Sordomuto
L	Art. 5 legge 744/57 e art. 21 legge 831/61

AVVERTENZA

Considerate le difficoltà rappresentate dagli organi scolastici periferici di procedere, nei termini stabiliti per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi indetti ai sensi dell'ordinanza ministeriale 29 dicembre 1984, al rilascio dei certificati di abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito della partecipazione ai concorsi indetti ai sensi dell'ordinanza ministeriale 4 settembre 1982, si avverte che i candidati interessati, in luogo del certificato di abilitazione, possono allegare alla domanda di partecipazione al concorso una dichiarazione sostitutiva conforme al modello sottoriprodotto:

CONCORSO A CATTEDRE PER GLI ISTITUTI DI 2° GRADO

(Dichiarazione in bollo da allegare alla domanda di partecipazione al concorso)

Al sovrintendente/intendente scolastico di . . . .
(indicare la regione/provincia)

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva del certificato di abilitazione all'insegnamento per la classe . . . . da allegare alla domanda di partecipazione al concorso a cattedre per la classe . . . . (*indicare anche la descrizione della materia*).

.l. sottoscritt. . . . .
nat. a . . . . il . . . . residente in . . . . . . via . . . . n. . .

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di avere partecipato al concorso a cattedre e posti d'insegnamento di . . . .
(indicare chiaramente la materia)
classe . . . indetto con decreto sovrintendente/intendente del 30 ottobre 1982 e di avere conseguito la relativa abilitazione all'insegnamento con punti . . . /80 (somma del solo voto della prova scritta e della prova orale, con esclusione del punteggio relativo ai titoli).

Dichiara, altresì, di avere già inoltrato domanda a codesta sovrintendenza/intendenza per il rilascio della certificazione e chiede che un certificato di abilitazione venga allegato d'ufficio alla domanda di partecipazione al concorso a cattedre per la classe . . . . (*indicare anche chiaramente la materia*).

Data . . . . . .

Firma (*)

. . . .

(*) La firma deve essere autenticata nei modi di legge.

(3453)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651175/16) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.